



**UNIVERSITÀ
di VERONA**

Dipartimento
di **SCIENZE ECONOMICHE**

**ACCORDO QUADRO
di COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
per la REALIZZAZIONE di ATTIVITÀ di RICERCA**

TRA

Il Dipartimento di Scienze Economiche presso l'Università degli Studi di Verona (di seguito denominato DSE) con sede a Verona in via Cantarane 24, cap. 37129, codice fiscale 93009870234, rappresentato dal prof. Giam Pietro Cipriani, il quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore del Dipartimento e rappresentante legale dello stesso (cfr. decreto rettorale n. 5927/2018 del 16.07.2018, prot. 231726) autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 novembre 2022;

E

L'Ente AMIA Verona SpA (di seguito denominata anche AMIA) con sede legale in Verona, Via Bartolomeo Avesani 31 - P.Iva 02737960233 in persona del Direttore f.f. e legale rappresentante Sig. Ennio Cozzolotto;

E

La Società Locale di Riscossione S.p.A., in forma abbreviata SO.LO.RI. S.p.A. (di seguito denominata Solori) con sede legale in Verona, Vicolo Volto Cittadella 4, cap. 37122 - P.Iva 04222030233 in persona del direttore generale Sig. Eros Zenere;

PREMESSO CHE

- l'Università ha attivato un contratto da RTD a), finanziato su fondi del PON 2014-2020, approvato dal CdA dell'Ateneo con delibera del 30 novembre 2021, secondo quanto previsto dal D.M. 1062 del 10/08/2021 e, in ossequio all'art. 3 comma 4 del suddetto decreto, ha l'obbligo di prevedere periodi di ricerca in impresa per lo svolgimento di attività di ricerca connesse alla realizzazione del Progetto di cui al contratto;
- il presente Accordo è disciplinato dal "Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi" (D.R. n. 924 del 31/05/2017) e si riferisce alle tipologie previste all'art. 3 co. 3 lett. b): Accordo di ricerca e Contratti di ricerca congiunta, di cooperazione nella ricerca, associazioni temporanee di scopo, cooperazioni consortili;
- il DSE ha come finalità la ricerca scientifica, l'elaborazione e la trasmissione del sapere e la promozione della cultura e in particolare intende coinvolgere interlocutori istituzionali e comunità di persone nella realizzazione di progetti di ricerca in ambiti condivisi e strategici; facilitare il trasferimento dei risultati della ricerca e la divulgazione del valore della ricerca; consolidare la Terza missione a livello dipartimentale, favorendo lo sviluppo di progetti e azioni comunicazionali di divulgazione scientifica;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



Art. 1

Oggetto dell'Accordo

Il DSE, AMIA e Solori intendono avviare un rapporto di collaborazione per l'attuazione di un progetto con l'obiettivo di esaminare l'impatto che suggerimenti e informazioni (i cosiddetti "nudges") dati alle famiglie e attività commerciali di Verona hanno sul loro comportamento in termini di produzione dei rifiuti e riciclaggio.

Art. 2

Responsabili Scientifici e Referenti Amministrativi

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione della presente Convenzione sono:

- (responsabile scientifico di progetto) per il DSE, prof.ssa Marcella Veronesi, coordinatore scientifico dell'attività;
- (referente amministrativo) per il DSE, la dott.ssa Chiara Bernardi quale Coordinatore dei servizi dipartimentali, email: chiara.bernardi@univr.it oppure segreteria.dse@ateneo.univr.it;
- (responsabile di progetto e referente) per AMIA, dott. Diego Testi;
- (responsabile di progetto e referente) per Solori, dott. Eros Zenere.

Art. 3

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo Quadro ha la durata di anni tre con inizio dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato o prorogato sulla base di un atto scritto approvato dai rispettivi organi competenti.

Art. 4

Responsabilità civile e accesso ai locali e strumentazioni

1. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alla normativa sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi all' Art. 1 sarà consentito al personale del DSE incaricato dell'esecuzione delle ricerche in questione, l'accesso alle sedi di AMIA e Solori limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, il DSE è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni di AMIA e Solori.

Art. 5

Utilizzazione dei risultati e proprietà intellettuale

1. Il DSE darà completa informazione ad AMIA e Solori dei risultati conseguiti.
2. Le relazioni e/o i risultati delle Ricerche oggetto di collaborazione nell'ambito dell'Accordo potranno essere utilizzati, in tutto o in parte, ai fini di pubblicazione scientifica, salvo che non vi ostino ragioni inerenti al regime di segreto o di tutela della proprietà intellettuale. L'accertamento di queste ragioni e il conseguente rilascio o diniego dell'autorizzazione alla pubblicazione andrà preso di comune accordo scritto



dai Responsabili delle Parti. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura e trascorsi 5 (cinque) anni dal termine delle ricerche attivate nell'ambito del presente Accordo.

3. Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Ateneo per la diffusione dei risultati, anche parziali, in qualunque modo riferiti o riferibili alle Ricerche sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire con richiesta specifica da parte del committente, come previsto dal regolamento per la concessione del patrocinio di Ateneo e per la licenza all'utilizzo del logo. L'utilizzo dei segni distintivi del DSE, di AMIA e Solori è consentito solo previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.
4. Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
 - al proprio "background", intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente Accordo;
 - al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente Accordo, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente Accordo ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.

Art. 6

Recesso unilaterale dall'Accordo

Le Parti possono recedere unilateralmente dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali scambiati per la stipula del presente Accordo ed in esecuzione dello stesso saranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
2. Al fine dell'espletamento del progetto, il DSE si atterrà alle istruzioni sottoindicate. I dati personali:
 - devono essere trattati in osservanza dei criteri di riservatezza;
 - devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - devono essere raccolti e registrati per scopi esclusivamente attinenti alle finalità del progetto;
 - devono essere trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Art. 8

Controversie

1. Il presente Accordo è sottoposto alla legge ed alla giurisdizione italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente Accordo.



3. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Verona.
4. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dello stesso.
5. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

Art. 9

Disposizioni relative alle variazioni contrattuali

1. AMIA e Solori si impegnano a notificare al DSE ogni variazione del legale rappresentante e le eventuali modifiche al loro assetto.
2. Ogni parte, in qualsiasi momento prima della scadenza del Accordo, può proporre altre modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito del rapporto o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati di ricerche nel frattempo conseguiti.

Letto, confermato e sottoscritto,

Verona, _____

Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Scienze Economiche
Il Direttore
del Prof. Giam Pietro Cipriani

AMIA Verona SpA
Il Direttore f.f.
Ennio Cozzolotto

SO.LO.RI. S.p.A.
Il Direttore f.f.
Eros Zenere